COMUNE DI PISA

TIPO ATTO ***PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD***	
N. atto DN-19 / 52	**del 23/01/2013**
Codice identificativo ***868004***	

PROPONENTE	***Area Sviluppo Territorio***

OGGETTO	**PIANO ATTUATIVO SCHEDA 27.1 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PISA. PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA PER AREE EDIFICABILI (ART. 20, COMMA 3 D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. ED II.**

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	***RICOVERI GABRIELE***
Dirigente della Direzione	

COMUNE DI PISA

Area Sviluppo del Territorio

U.O. Espropri

OGGETTO: Piano attuativo scheda 27.1 del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa. Provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria per aree edificabili (art. 20, comma 3 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ed ii.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.02.2008 è stato approvato il Piano Attuativo relativo alla scheda n.27.1 del vigente Regolamento Urbanistico, oggetto di successiva variante approvata dallo stesso Consiglio Comunale con deliberazione n.73 dell'11.12.2009;

-che in data 16.12.2010 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica rep.36824/20140, ai rogiti del notaio Nicola Mancioppi di Pisa, per l'attuazione degli interventi edificatori previsti dal citato Piano Attuativo, previa infruttuoso esperimento da parte di questo Comune delle procedure previste dal secondo comma dell'art.66 della Legge Regionale n.1/2005 nei confronti della UNICOOP Firenze – Società Cooperativa di consumo a r.l. con sede in Firenze, proprietaria di un'area facente parte dell'intervento suddetto, rappresentata al Catasto Terreni di Pisa nel Foglio 46 da porzione della particella 1829 per una superficie di mq.121, o quanti più esattamente risulteranno in sede di frazionamento catastale;

-la società Genovesi Costruzioni S.p.A. con sede in Pisa, unico soggetto attuatore degli interventi previsti dal Piano Attuativo relativo alla scheda urbanistica 27.1, ha attivato, in qualità di soggetto promotore e beneficiario ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, la procedura di esproprio ex art.66, terzo comma, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1;

- Viste le determinazioni DN-19 n.82 del 01.02.2012 e DN-19 n.478 del 14.05.2012 con le quali viene, tra l'altro, rispettivamente attribuito e confermato al sottoscritto l'incarico della Posizione Organizzativa "Ufficio Stime, Espropri e Demanio Marittimo";

- Visto il D.P.R. n.327/2001 e le sue successive modifiche e integrazioni;

- **Vista** la Legge Regionale n.30/2005;

- Vista la nota in data 12.03.2012 con la quale la società Genovesi Costruzioni S.p.A. ha effettuato, tramite lettera raccomandata A.R. ricevuta dalla UNICOOP Firenze – Società Cooperativa di consumo a r.l. in data 15.03.2012, le comunicazioni di cui agli artt.17 e 20 del D.P.R. n.327/2001, formulando una proposta di indennizzo relativa all'area soggetta ad esproprio pari ad € 36.300,00=, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla legge per la cessione bonaria;

- Vista la nota 20.04.2012 con la quale la società Genovesi Costruzioni S.p.A. ha comunicato che nei successivi trenta giorni dalla notifica dell'offerta dell'indennità non risulta pervenuta alcuna risposta da parte della UNICOOP Firenze – Società Cooperativa di consumo a r.l. e chiede pertanto l'emanazione del Decreto di fissazione dell'indennità provvisoria previsto dal terzo comma dell'art.20 del D.P.R. n.327/2001;

- **Considerato** che ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria di cui al citato art.20 D.P.R. n.327/2001 l'area esproprianda risulta classificabile come edificabile e che pertanto il relativo indennizzo va determinato secondo le prescrizioni dell'art.37 dello stesso D.P.R.;

- Vista la relazione di stima redatta dall'Ufficio Espropri comunale con la quale, tenuto conto di tutte le valutabili circostanze, viene determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria di esproprio;

- Visti gli artt.20,26 e 37 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa che qui si richiamano integralmente:

-di fissare in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione relativa all'area di proprietà della UNICOOP Firenze – Società Cooperativa di consumo a r.l. con sede in Firenze, facente parte dal Piano Attuativo relativo alla scheda urbanistica 27.1, rappresentata al Catasto Terreni di Pisa nel Foglio 46 da porzione della particella 1829 per una superficie di mq.121, o quanti più esattamente risulteranno in sede di frazionamento catastale, in complessivi € 33.000,00= (EuroTrentatremila/00). Tale corrispettivo è incrementato nella misura del dieci per cento, in caso di cessione volontaria, ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 327/2001;

-il presente atto è notificato alla società proprietaria nelle forme degli atti processuali civili. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, la società proprietaria può:

- comunicare al Promotore dell'espropriazione ed a questo Ufficio che condivide la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile;
- limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'instaurazione del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva;

-qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione la società proprietaria è tenuta a consentire al Beneficiario dell'espropriazione, nel caso in cui questo ne faccia richiesta, l'immissione nel possesso del bene. In tal caso la società proprietaria ha diritto di ricevere un acconto dell'80% dell'indennità previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene;

-qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità e abbia dichiarato l'assenza di diritti terzi sul bene, la società proprietaria è tenuta a trasmettere al Beneficiario dell'espropriazione la documentazione, anche notarile, attestante la libera e piena proprietà del bene, entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità. Entro i successivi sessanta giorni dovrà essere stipulato il contratto notarile di cessione del bene e la contestuale corresponsione dell'indennità di esproprio comprensiva della maggiorazione del 10%. Decorso tale termine, sono dovuti alla società proprietaria gli interessi nella misura del tasso legale;

-decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'indennità provvisoria di espropriazione si intenderà non concordata e si procederà all'emissione dell'ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità base;

IL FUNZIONARIO
Gabriele Ricoveri

****

TRIBUNALE DI PISA – UFFICIO NOTIFICHE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il suesteso atto alla UNICOOP Firenze – Società Cooperativa di consumo a r.l. con sede in Firenze, via S. Reparata n.43,

rilasciandolo a mani di

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.